

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
527/2016/E/EFR

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITÀ, SULL’IMPIANTO ALIMENTATO A RIFIUTI DI GRANAROLO (BO) DELLA SOCIETÀ FRULLO ENERGIA AMBIENTE S.R.L.

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, n. 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, n. 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 5 agosto 2004 tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.; di seguito: GSE) e la società Frullo Energia Ambiente S.r.l., (di seguito: FEA o la parte) per una potenza netta pari a 20.000 kW, con riferimento a un impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Granarolo (BO) (di seguito: impianto);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l’impianto nei giorni 28 e 29 maggio 2015;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 1 dicembre 2015 e ricevuto dal GSE in data 16 dicembre 2015 (prot. GSE/A20150660114);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell’ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale in data 28 dicembre 2015 trasmessa dal GSE alla parte e all’Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20150105503; prot. Autorità n. 38702/A del 29 dicembre 2015);
- la lettera di contestazione inviata dalla parte all’Autorità e al GSE in data 29 gennaio 2016 (prot. gen. FEA n. 64; prot. Autorità n. 2720/A dell’1 febbraio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l’Autorità si può avvalere del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 509/2012/E/com, è stato disposto, per il triennio 2013 – 2015, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento, da parte dell’Autorità, del GSE;
- l’impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse); l’impianto è anche oggetto della qualifica IAFR 2160;
- la verifica ispettiva presso l’impianto previo avviso notificato dal GSE alla parte in data 19 maggio 2015 (prot. GSE/P20150050827), è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 28 e 29 maggio 2015;
- la suddetta verifica ispettiva era finalizzata ad accertare:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92 quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata netta pari a 20000 kW;
 - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento CIP 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell’Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - l’impianto, negli anni dal 2009 al 2014, ha utilizzato idrocarburi in misura inferiore alla quantità strettamente indispensabile (QSI), rispettando, dunque, le previsioni della deliberazione 188/06;
 - l’energia elettrica prodotta dall’impianto oggetto della citata convenzione di cessione, al netto di quella assorbita dai servizi ausiliari e dall’illuminazione, viene immessa nella rete pubblica in un unico punto di connessione alla tensione di 132 kV;
 - la quantità di energia incentivata ai sensi del provvedimento CIP 6/92, negli anni oggetto di accertamento, è stata determinata diminuendo la produzione lorda, rilevata ai morsetti del generatore, della quantità di energia

- forfetariamente attribuita ai consumi dei servizi ausiliari dell'impianto, pari al 4,9%, e tenendo in considerazione il valore della potenza convenzionata;
- il Nucleo ispettivo del GSE ha verificato, utilizzando i dati di misura fiscali disponibili – ivi comprese le dichiarazioni di consumo rese all'Agenzia delle dogane –, che i quantitativi di energia realmente assorbiti dai servizi ausiliari dell'impianto, sono stati mediamente di poco inferiori al 18%, quindi decisamente differenti rispetto al valore fissato a seguito di una modifica della convenzione (pari al 4,9%); conseguentemente, è stato determinato anche il quantitativo di energia incentivabile, quale differenza tra quella totale immessa in rete e la quota di energia immessa in rete generata in corrispondenza di una potenza superiore a quella massima convenzionata e, dunque, non incentivabile;
 - l'energia elettrica incentivata e non immessa in rete è stata acquistata dalla parte nell'ambito di separati accordi commerciali;
 - le conclusioni raggiunte dal Nucleo ispettivo sono state fatte proprie dal GSE che le ha trasmesse alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza con la nota del 28 dicembre 2015 (prot. GSE P20150105503, prot. Autorità n. 38702/A del 29 dicembre 2015);
 - FEA, in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso all'Autorità e al GSE una lettera con cui ha presentato le proprie osservazioni critiche alle risultanze istruttorie); in particolare, ad avviso della parte, per la corretta determinazione dell'energia elettrica incentivata si sarebbe dovuto tenere conto della circostanza che il termovalorizzatore sarebbe costituito da più sezioni impiantistiche;
- tale conformazione dell'impianto, infatti, secondo FEA comporterebbe, quale conseguenza, che la valutazione circa il rispetto del valore forfetario dei quantitativi di energia destinati ai servizi ausiliari dovrebbe essere fatta in relazione a ciascuna sezione e non unitariamente: applicando tale criterio, il valore forfetario del 4,9% sarebbe rispettato;
 - peraltro, ad avviso di FEA non troverebbero applicazione per l'impianto in parola le disposizioni di cui alla deliberazione 2/06 in materia di definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari, dal momento che l'ambito di applicazione della stessa sarebbe limitato agli impianti di produzione di energia elettrica e non ai termovalorizzatori (come nel caso di specie);
 - le contestazioni presentate dalla parte non sono condivisibili per le ragioni meglio precisate nell'Allegato A alla presente deliberazione cui integralmente si rinvia; come meglio chiarito nel citato documento, infatti:
 - non può essere ritenuta ammissibile una suddivisione dell'impianto in sezioni come paventato dalla parte; ciò in quanto lo stesso provvedimento CIP 6/92 prende in considerazione gli impianti alimentati a rifiuti come impianti unitari, che non sono scindibili come invece pretende la società nel caso in esame; per questo motivo, il livello di incentivazione previsto per gli impianti alimentati a rifiuti è particolarmente elevato, in quanto, appunto, tiene già conto della particolare complessità strutturale e gestionale di tale tipologia di impianti;
 - per gli anni oggetto di accertamento non vi è dubbio alcuno che la deliberazione 2/06 trovi piena applicazione rispetto all'impianto in parola;

- appare infine decisivo il fatto che l'energia effettivamente immessa in rete e ceduta dall'impianto al soggetto cessionario fosse di gran lunga inferiore a quella risultante dall'applicazione del criterio forfetario originariamente stabilito nella convenzione; sul punto il provvedimento CIP 6/92 non autorizza il titolare dell'impianto a beneficiare di una incentivazione riferita a energia non immessa in rete, ma autoconsumata, come invece pretenderebbe FEA.

RITENUTO CHE:

- le quantità di energia incentivate in eccesso siano quelle riportate nell'ultima colonna della tabella 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla parte per effetto del valore forfetariamente sottostimato dell'energia assorbita dai servizi ausiliari - corrispondenti a quantitativi di energia solo commercialmente ceduti al cessionario pubblico nell'ambito della convenzione di cessione destinata - può essere convenzionalmente valutato, per il periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, con riferimento alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE a prezzi incentivanti di quantitativi di energia superiori a quelli prodotti dall'impianto ed effettivamente immessi in rete e i (più bassi) costi sostenuti dalla parte per l'acquisto dei medesimi quantitativi di energia nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi il recupero amministrativo, nei confronti della parte, degli importi indebitamente percepiti nel periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, in misura pari alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli effettivamente immessi in rete e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura, previsti dall'articolo 2 delle convenzioni di cessione destinata stipulate con riferimento all'impianto di Granarolo (BO)

DELIBERA

1. di approvare il documento recante *“Relazione al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull’impianto alimentato a rifiuti della Società Frullo Energia Ambiente S.r.l. sito nel comune di*

- Granarolo (BO)*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali operi nei confronti della società Frullo Energia Ambiente S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell’ultima colonna della tabella 8 dell’*Allegato A* alla presente deliberazione e con riferimento al periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell’ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
 3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società Frullo Energia Ambiente S.r.l.; alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell’*Allegato A*, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni